



COMUNE DI CELLE LIGURE

PROVINCIA
DI SAVONA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. 35 del 24-09-2020

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO 2020 E DETERMINAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre, alle ore 18:00 presso la Sala Consiliare;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria**, ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

N.	CONSIGLIERI	PRESENTE/ASSENTE
1	Mordeglia Caterina	P
2	Testa Mariapaola	P
3	Siri Giovanni	P
4	Siri Giorgio	P
5	Sebberu Stefania	P
6	Mordeglia Rossana Pia	P
7	Tacchino Giancarlo	P
8	Barindelli Carlo	A
9	Zunino Remo	P
10	Barlo Stefano	P
11	Abate Jacopo	A
12	Vigna Alberto	A
	TOTALE	Pres. 9 Ass. 3

Partecipa il Segretario Comunale, Michele Siritto, la quale ha già fatto l'appello nominale con le risultanze di cui sopra.

Il Caterina Mordeglia, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Sindaco afferma che le tariffe sono invariate rispetto al 2019. La terza rata a conguaglio avrà scadenza dicembre 2020, espone le agevolazioni, al terzo punto del deliberato.

Il Consigliere Remo Zunino chiede se tutti abbiamo aderito alle agevolazioni sul suolo pubblico.

L'Assessore Stefania Sebberu risponde asserendo che tutti sono stati messi nelle condizioni e hanno aderito in tanti.

Il Consigliere Remo Zunino afferma che i Consiglieri del Gruppo Consiliare Uniti per Celle si astengono perché le tariffe sono una valutazione dell'Amministrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *"a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1 gennaio 2020, è abrogato *"il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI"*;

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 12/12/2016 e modificato da ultimo con delibera adottata in questa stessa seduta al punto precedente dell'ordine del giorno;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte);
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;
- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione della deliberazione ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011;*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RILEVATO

- che il decreto legge 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57 bis, modifica la legge 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683 bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:
 - Al comma 4 *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”;*

- Al comma 5 *“I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;*
- per effetto delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cosiddetto decreto rilancio), all’articolo 138 si dispone l’allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (ora differito al 30 settembre 2020 dall’art. 107, comma 2 del D.L. 18/2020) mediante l’abrogazione del sopra citato comma 4 dell’articolo 107 del dl 18/2020 e del comma 683 bis della Legge 147/2013;

CONSIDERATO che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- le criticità generate sull’economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l’anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;
- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

RAVVISATA la necessità di avvalersi dell’ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell’articolo 107, rinviando l’approvazione del piano al termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

VISTA la deliberazione ARERA 158 del 5 maggio 2020 *“Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da covid-19”* che individua:

- all’articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all’articolo 2, le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all’articolo 3, le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”* dalla quale emerge l’ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell’articolo 1 della legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell’emergenza sanitaria;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO di prevedere con il presente atto, a seguito delle direttive ricevute dall'Amministrazione Comunale, le seguenti specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19:

- 1) applicazione delle agevolazioni definite dall'articolo 1 della deliberazione Arera 158/2020 stimate in € 30.000,00 attraverso il calcolo, anche suggerito da Ifel, della riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche soggette a chiusura, in base ai giorni di chiusura obbligatoria, che fornisce una misura, in termini di €/mq, del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure, ed equivale al calcolo proposto dalla delibera Arera 158/2020;
- 2) esenzione dal pagamento della TA.RI. per le imprese di pubblico esercizio che hanno presentato richiesta e ottenuto l'autorizzazione per l'estensione o nuova e temporanea occupazione del suolo pubblico ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. 34/2020 e limitatamente all'area oggetto di ampliamento in quanto la potenzialità a produrre rifiuti non muta con la maggiore occupazione, dovuta alla necessità di mantenere il distanziamento sociale ai fini COVID-19;

ACCERTATO che le agevolazioni di cui al punto 1) comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 30.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato mediante fondi di bilancio, mentre le agevolazioni di cui al punto 2) non determinano variazione del gettito;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2018 di approvazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, l. 27/12/2013, n. 147;

ATTESO che, nella seduta del 30/12/2019 con atto n. 55, il Consiglio Comunale ha ritenuto di confermare provvisoriamente l'assetto delle tariffe TA.RI. 2019 approvate con proprio atto n. 71 del 18/12/2018, anche per l'anno 2020, in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, che verrà adottato entro il 31/12/2020;

CONSIDERATO che il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta a euro 2.008.000,00 e verrà introitato sul cap. 287/2020 "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani";

CONSIDERATO altresì l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 – (Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158) il quale prevede:

"All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali"

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/12/2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17/12/2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27 che per l'esercizio 2020 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;
- il D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27, stabilendo che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'articolo 107 del dl 18/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

A seguito votazione, espressa per alzata di mano, che ha espresso il seguente esito:

Presenti: n.9
Favorevoli: n.7
Astenuiti: n.2

DELIBERA

- 1) di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 18/12/2018 e confermate provvisoriamente con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 30/12/2019, che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

Utenze domestiche anno 2020

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,79	62.40
FASCIA B	2	0,93	145,60
FASCIA C	3	1,04	187,21
FASCIA D	4	1,13	228,81
FASCIA E	5	1,22	301,61
FASCIA F	> 5	1,28	353,61

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2020

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,64	1,30	1,94
2	Cinematografi e teatri	0,59	1,17	1,76
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,84	1,67	2,51
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,09	2,18	3,27
5	Stabilimenti balneari	0,86	1,71	2,57
6	Esposizioni, autosaloni	0,69	1,40	2,09
7	Alberghi con ristorante	2,25	3,84	6,09
8	Alberghi senza ristorante	1,52	3,04	4,56
9	Case di cura e riposo	1,43	2,86	4,29
10	Ospedali	1,53	3,07	4,60
11	Uffici, agenzie	2,07	4,15	6,22
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	1,73	2,59
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,93	3,85	5,78
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,43	4,86	7,29
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,14	2,28	3,42
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,40	4,79	7,19
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,03	4,06	6,09
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,17	2,36	3,53
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,79	3,57	5,36
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,97	1,95	2,92
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97	1,95	2,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,40	18,81	28,21
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,94	13,88	20,82
24	Bar, caffè, pasticceria	5,67	11,32	16,99
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,89	5,77	8,66
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,50	7,01	10,51
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,26	20,50	30,76
28	Ipermercati di generi misti	2,23	4,47	6,70
29	Banchi di mercato genere alimentari	5,84	11,67	17,51
30	Discoteche, night club	2,55	5,10	7,65

3) di approvare per l'anno 2020 le seguenti agevolazioni:

- a) applicazione delle agevolazioni definite dall'articolo 1 della deliberazione Arera 158/2020 stimate in € 30.000,00 attraverso il calcolo della riduzione della quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche soggette a chiusura, in base ai giorni di chiusura obbligatoria, che fornisce una misura, in termini di €/mq, del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure, ed equivale al calcolo proposto dalla delibera Arera 158/2020;
 - b) esenzione dal pagamento della TA.RI. per le imprese di pubblico esercizio che hanno presentato richiesta e ottenuto l'autorizzazione per l'estensione o nuova e temporanea occupazione del suolo pubblico ai sensi degli artt. 181 e 264 del D.L. 34/2020 e limitatamente all'area oggetto di ampliamento in quanto la potenzialità a produrre rifiuti non muta con la maggiore occupazione, dovuta alla necessità di mantenere il distanziamento sociale ai fini COVID-19;
- 4) di dare atto che le agevolazioni di cui al punto a) trovano copertura con fondi di bilancio, mentre le agevolazioni di cui al punto b) non determinano variazione del gettito;
 - 5) di applicare le agevolazioni come previsto nel nuovo regolamento TARI;
 - 6) di dare atto che sull'importo del Tributo Tari si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, d.lgs. 30/12/1992, n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
 - 7) di dare atto che l'importo del gettito complessivo TA.RI. per l'anno 2020 ammonta a € 2.008.000,00;
 - 8) di dare atto che, ai sensi del citato articolo 107 del dl 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
 - 9) di dare atto che, sulla base delle tariffe provvisorie deliberate con atto consiliare n. 55 del 30/12/2019, si è già provveduto all'emissione degli avvisi di pagamento relativi alla prima e seconda rata della TA.RI. 2020 e che, a seguito del presente provvedimento, si procederà all'emissione degli avvisi di pagamento relativi al saldo TA.RI. 2020 con scadenza nel mese di dicembre 2020;
 - 10) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
 - 11) di dare atto che la presente deliberazione definisce l'assetto delle tariffe della TARI per l'anno 2020 e supera le disposizioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30/10/2019;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione che ha dato n. 9 voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 – C. 1 e ART. 147 bis – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

**PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE
ALLA REGOLARITA' TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Si esprime parere Favorevole

Celle Ligure, 19-09-2020

Responsabile del Servizio
F.to Anna Dolla

**PROPOSTA DI DELIBERA – PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere Favorevole

Celle Ligure, 19-09-2020

**Responsabile del Servizio
Finanziario**
F.to Anna Dolla

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to Caterina Mordeglià	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Michele Siritò
---	--

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data odierna a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell'art. 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell'art.32 c.1 L.69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
- è stata comunicata in data odierna – Prot. n. alla Prefettura, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. n. 267/2000

F.to Il Segretario Comunale
Michele Siritò

Celle Ligure, li 16-10-2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-10-2020 essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell' art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

F.to Il Segretario Comunale
Michele Siritò

Celle Ligure, li 16-10-2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune dal 16-10-2020 a tutto il 31-10-2020

F.to Il Messo Comunale

Celle Ligure, li 02-11-2020

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Celle Ligure, _____



**Il Responsabile del
Servizio Segreteria**
